



COMUNICATO UFFICIALE N. 402 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 381/AA al n. 384/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 381/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 723 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Nicola OREFICE avente ad oggetto la seguente condotta:

Nicola OREFICE, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale "Allenatore di Calcio a Cinque" e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società A.S.D. BORGO FIVE SOCCER, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver espresso pubblicamente giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri di altro tesserato e segnatamente del Sig. Gennaro VERAZZO, anch'egli inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale "Allenatore di Calcio a Cinque" tesserato per la corrente stagione sportiva con la società A.S.D. G.S. OLYMPUS CASERTA C5, mediante frasi ed espressioni, dallo stesso propalate attraverso il proprio personale profilo del social network Facebook per mezzo della pubblicazione del post e dei successivi "commenti" a corredo di quest'ultimo, dal contenuto offensivo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Nicola OREFICE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 45 (quarantacinque) giorni di squalifica da scontare all'atto di nuovo e futuro tesseramento per il Sig. Nicola OREFICE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 382/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 742 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Fulvio COLINI avente ad oggetto la seguente condotta:

Fulvio COLINI, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale "Allenatore di Calcio a Cinque" e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società A.S.D. NAPOLI FUTSAL, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver egli, in data 6 gennaio 2025, recato offesa alla persona di altro tesserato e segnatamente del Sig. Daniele MENNINI, anch'egli inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale "Allenatore di Calcio a Cinque" e tesserato per la corrente stagione sportiva con la società A.S.D. REAL SESTO nonché collaboratore della Divisione Calcio a Cinque in qualità di commentatore tecnico per le gare trasmesse in diretta TV sul broadcast Sky Sport, mediante frasi ed espressioni provalate attraverso un messaggio vocale inviato sull'utenza telefonica mobile in uso al MENNINI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Fulvio COLINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Fulvio COLINI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 383/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 693 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Luca Baldassare GENOVA, e della società A.S.D. DELIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luca Baldassare GENOVA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Delia, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, prima della gara ASD Delia - Caterinese del 9.2.2025 e valevole per il campionato di Terza categoria, a mezzo di un "post" a commento della locandina con il richiamo a tale incontro pubblicata dalla società ASD Delia sulla propria pagina ufficiale del social network Facebook, espresso pubblicamente giudizi lesivi dell'onore, del prestigio e del decoro propri della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Sicilia;

A.S.D. DELIA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e 23, comma 5, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Luca Baldassare Genova;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Luca Baldassare GENOVA,
 - Società A.S.D. DELIA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giovanni BORZELLINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Luca Baldassare GENOVA,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. DELIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 384/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 344 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Cristian COLUCCI, e della società SSD CERTOSA ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Cristian COLUCCI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Certosa a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 8.10.2024 alle ore 16.20, trasmesso all'arbitro gara Certosa – Vigor Perconti del 5.10.2024, tramite il social network Instagram, un messaggio dal contenuto offensivo; nonché per avere lo stesso, alle ore 18.30 del medesimo giorno ed utilizzando un altro account instagram a lui riconducibile, inviato al direttore di gara un altro messaggio sempre dal contenuto offensivo;

SSD CERTOSA ARL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Cristian Colucci;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Cristian COLUCCI,
 - Società SSD CERTOSA ARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Domenico Graziano;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Cristian COLUCCI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSD CERTOSA ARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina